



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).  
SETTORE 07 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI,  
ECONOMIA SOCIALE, VOLONTARIATO**

---

*Assunto il 31/07/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 2492*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 9673 del 06/08/2019**

**OGGETTO: CANCELLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MARIA  
TARSITANO" REGISTRATA AL NUMERO 312 DAL REGISTRO REGIONALE DELLE  
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - SEZIONE TERRITORIALE DI COSENZA.**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**VISTA** la Riforma del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma della legge del 06/06/2016, n. 106;

**VISTO** il Dlgs 105/2018 Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 117/2017;

**VISTA** l’art. 101 della sopracitata riforma indica che fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore per disposizione temporanea continuano ad applicarsi le norme previgenti;

**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/0012604 del 29/12/2017 e successiva circolare n. 20 del 27/12/2018 e n. 13 del 31/05/2019;

**VISTA** la Legge Quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991 che, all’art 6, prevede l’istituzione e la tenuta dei registri generali di volontariato;

**VISTA** la Legge Regionale del 26 luglio 2012 n.33 e ss.mm. e ii. “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato” che disciplina i rapporti tra istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l’istituzione e la tenuta del registro delle medesime;

**VISTA** la Legge n.56 del 07/04/2014, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sull’unione dei comuni;

**VISTA** la L.R. n. 14 del 22 giugno 2015, recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 07/04/2014, n.56 con la quale la Regione Calabria, nell’ambito delle proprie competenze amministrative, ha riassunto le funzioni a suo tempo trasferite alle Amministrazioni Provinciali sulla base della L.R. 34/2002 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** il D.G.R. n. 369 del 24.09.2015 avente ad oggetto L.R. 22/06/15 n.14-Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della L. 07/04/14, n.56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale con la quale si individuano in ordine agli ambiti di competenza le materie riassunte dalla Regione Calabria demandando ai Dirigenti generali la revoca dei decreti dirigenziali a suo tempo adottati fra cui quello anche in materia di politiche sociali n. 20460 del 15.12.2005, di interesse nello specifico per quanto previsto alla:" lett. m) Istituzione della sezione provinciale del registro delle Cooperative sociali, l’iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente; lett.n) Istituzione della sezione provinciale del registro delle associazioni di volontariato, l’iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente”;

### **VISTI**

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.R. 445/2000;
- Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestionale” per come modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;

**VISTA** la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019, avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G. R. – Approvazione - Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.e i.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 186 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto “D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 - Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. 541/2015 e s.m.e i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;

**VISTO** il Decreto del Dirigente Generale Vicario n. 6699 del 5 giugno 2019 con il quale è stato conferito l’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 7 “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari, Economia Sociale, Volontariato” alla Dott.ssa Rosalba Barone;

**VISTA** la D.G.R. n. 241 del 6 giugno 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale. Approvazione modifiche della delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15 febbraio 2019”;

**VISTA** la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale, tra l’altro, si è disposto di scorporare il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;

**VISTA** la D.G.R. n. 228 del 6 giugno 2019 con la quale il Dott. Roberto Cosentino è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019 con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;

**VISTA** la L.R. n. 19/ 2001 “ Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;

**VISTO** il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33” Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** la proposta del Responsabile del Procedimento qui di seguito riportata, che con la sottoscrizione in calce del presente atto si conferma e si fa propria, con la quale si attesta che:

**Premesso che:**

- con determina dirigenziale n. **12002070 del 20/06/2012** del Registro Generale l'Amministrazione Provinciale di Cosenza ha iscritto l'associazione “**MARIA TARSITANO**”, con sede legale in Casali del Manco, Via Michele De Marco 87055 - C.F. 98047600782, al n. **312** della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;
- con nota siar n. 85774 del 28/02/2019 (inviata a mezzo a/r n. 1526474494-2 del 01/03/2019) è stata inviata comunicazione di avvenuta scadenza iscrizione con contestuale avvio di procedimento di cancellazione nei termini di legge in caso di mancata produzione della documentazione dovuta;
- con istanza inviata a mezzo A/r il 15/03/2019 pervenuta presso la sede UOT di Cosenza e acquisita al prot siar n. 116017 del 20/03/2019, l'Associazione “Maria Tarsitano” ha inviato istanza di revisione triennale - conferma permanenza requisiti iscrizione Registro delle Associazioni di Volontariato;
- a seguito di valutazione istruttoria, con nota siar n. 130902 del 29/03/2019, inviata in data 01/04/2019 a mezzo mail avente valore di notifica per come indicato nell'istanza sopracitata, è stata richiesta integrazione documentale per la revisione triennale - conferma permanenza requisiti iscrizioni Registro delle Associazioni di Volontariato per come agli atti;
- l'Associazione di che trattasi, con nota pec del 09/04/2019, acquisita in pari data al prot siar n. 146101, ha fatto pervenire le integrazioni richieste;

**Considerato che:**

- a seguito del controllo effettuato sulla documentazione sopracitata si è riscontrata carenza sostanziale della documentazione integrativa utile al mantenimento dell'iscrizione nel Registro di che trattasi di cui agli atti determinando conseguentemente le condizioni prescritte dall'Art.6 comma 4 della L.R. 33/2012, laddove si legge che *“le organizzazioni di volontariato sono cancellate dal registro regionale qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) mancanza, alla verifica triennale, dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione [...]”*;
- con successiva nota SIAR n. 183718 del 13/05/2019, inviata in pari data a mezzo pec, è stata disposta archiviazione dell'istanza di che trattasi con chiusura del procedimento con esito negativo e successivo adozione del decreto di cancellazione dal Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato della Sezione territoriale di Cosenza;
- il Registro delle Organizzazioni di Volontariato, è soggetto a revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti di legge cui è subordinata l'iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato (Art. 6 comma 3 L.R. 33/2012);
- spetta alla Regione la vigilanza sulle Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale , *“al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione [...] e l'effettiva operatività delle organizzazioni medesime”* (Art. 7 comma 1 della L.R. 33/2012);
- l'art. 5 comma 6 della L.R. n. 33 del 26 luglio 2012 recita: *“Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell'attività, nonché l'espressa richiesta dell'organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 comma 4”*;
- l'art. 5 comma 7 della L.R. n. 33 del 26 luglio 2012 recita: *“La cancellazione di cui al comma 6 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo”*
- *l'adozione del presente provvedimento non comporta onere a carico dell'Ente;*

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento con espressa dichiarazione di regolarità resa alla stregua dell'istruttoria compiuta e confermata con la sottoscrizione in calce al presente atto:

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **di cancellare** dal Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato – Sezione Territoriale di Cosenza l'Associazione di volontariato "MARIA TARSITANO", con sede legale in Casali del Manco, Via Michele De Marco 87055 - C.F. 98047600782, registrata al n. 312 ai sensi dell'art.6 comma 4 lettera a) e rt. 5 comma 6 L. R. 33/2012;
- 2) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 5 comma 7 della L.R. n. 33 del 26 luglio 012 "La cancellazione di cui al comma 6 art. 5 L.R. 33/2012 comporta la risoluzione dei rapporti onvenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo";
- 3) **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta onere di spesa a carico dell'Ente Regione;
- 4) **di notificare** il presente decreto all'Associazione di Volontariato sopra specificata;
- 5) **di disporre** la Pubblicazione integrale del presente Decreto sul bollettino della Regione Calabria BURC ai sensi della L.R. n. 11/2011 e sul sito istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per la pubblicazione;
- 6) **Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione nella sezione regionale o in una di quelle provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorso in via amministrativa al Presidente dell'ente titolare della tenuta della sezione del registro di cui trattasi ai sensi all'art. 6 comma 5 della legge 33/2012. Le associazioni possono, altresì ricorrere in via giurisdizionale, ai sensi dell'art.6, comma 5) della L.266/1991;**

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**GUARAGNA MARIA GRAZIA**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**BARONE ROSALBA**  
(con firma digitale)